REVISIONE DELL'ORDINAMENTO FINANZIARIO DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA

Art. 3

Partecipazione al gettito di imposte erariali

Sono attribuiti alla Regione i nove decimi del gettito:

a) delle imposte erariali sui redditi dominicali ed agrari dei terreni e sul reddito dei fabbricati situati nel territorio regionale, nonche' dell'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso situati nello stesso territorio;

b) dell'imposta di ricchezza mobile, dell'imposta complementare sul reddito, delle imposte sullo societa' e sulle obbligazioni nonche' delle addizionali istituite con regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, e con legge 10 dicembre 1961, n. 1346, riscosse nel territorio regionale;

c) delle imposte sulle successioni e donazioni, sul valore netto globale dell'asse ereditario, di registro e ipotecarie e delle relative addizionali istituite con regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, e con legge 10 dicembre 1961, n. 1346, riscosse nel territorio regionale; dell'imposta generale sull'entrata, compresa quella all'importazione, riscossa nel territorio regionale; delle imposte di bollo, della tassa di bollo sui documenti di trasporto, delle tasse sulle concessioni governative e di pubblico insegnamento, nonche' del diritto addizionale di cui all'articolo 6 della legge 18 febbraio 1963, n. 67, riscossi nel territorio regionale;

d) delle tasse di circolazione sui veicoli a motore e rimorchi immatricolati nella Regione;

e) dell'imposta erariale riscossa nel territorio regionale per l'energia elettrica ed il gas ivi consumati;

f) delle imposte di fabbricazione sugli spiriti, sulla birra e sui filati riscosse nel territorio regionale;

g) dei proventi del monopolio sui tabacchi per le vendite afferenti al territorio regionale e limitatamente alla parte da considerarsi come imposta di consumo;

h) del lotto, al netto delle vincite, riscosso nel territorio regionale;

i) dei canoni annuali riscossi dallo Stato per le concessioni di derivazione di acque pubbliche a scopo idroelettrico. E' altresi' attribuita alla Regione una quota commisurata ai nove decimi del gettito delle imposte di fabbricazione sulla benzina, sugli oli di gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione erogati, non in esenzione fiscale, dagli impianti di distribuzione stradale - situati nel territorio

regionale - quali rilevati dal competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione nell'anno antecedente a quello cui la devoluzione si riferisce.

Versione in vigore dal 1 gennaio 1972, non più in vigore dal 1 gennaio 1981 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Revisione dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta
Estremi	Legge 6 dicembre 1971, n. 1065
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 1971

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/revisione-dell-ordinamento-finanziario-della-regione-valle-d-aosta-1971/art-3-partecipazione-al-gettito-di-imposte-erariali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it